



CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

**APPENDICE AL REGOLAMENTO D'IGIENE
PER L'IMPIEGO DEI CORRETTIVI A SCOPO
AGRONOMICO SUL TERRITORIO
COMUNALE**

(D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75)



CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

PREMESSO CHE:

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini nel rispetto delle normative regionali e nazionali vigenti e nel rispetto degli operatori professionali coinvolti nell'utilizzo agronomico dei materiali definiti come "correttivi" e sostanze distribuibili sui terreni a beneficio dell'agricoltura, nell'attesa di una regolamentazione e riordino del settore a livello regionale o nazionale;
2. L'impiego di "correttivi" in ambito agricolo all'interno del territorio comunale, ad oggi non adeguatamente disciplinato a livello nazionale e regionale, è suscettibile di creare problematiche alla cittadinanza sia di natura odorigena, sia di disturbo della quiete pubblica, attesa la circostanza che l'utilizzo agronomico nei campi dei predetti correttivi avviene con mezzi agricoli anche in orari serali o notturni e spesso a distanze non sufficientemente adeguate dagli insediamenti abitativi;
3. L'impiego di "correttivi" in ambito agricolo in modo incontrollato può portare a pericoli sia per quanto concerne la qualità delle produzioni agricole, sia per l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale;
4. Per quanto riguarda le definizioni e l'utilizzo agronomico dei seguenti materiali o sostanze anche in miscela tra loro:
 - a. Affluenti di allevamento;
 - b. Acque reflue;
 - c. Digestati;
 - d. Fertilizzanti (suddivisi per D.Lgs 29/04/2010 n. 75 in concimi, ammendanti e correttivi);
 - e. Fanghi

si rimanda alle seguenti norme nazionali e regionali ed alle loro s.m.i:

- D.g.r Lombardia n. X/5171 del 16/05/2016 e relativo allegato A
"Approvazione del programma d'azione regionale per la protezione delle



CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE" e s.m.i;

- D.g.r. Lombardia n. X/5418 del 18/07/2016 e relativo allegato A *"Linee guida per la protezione dell'acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE" e s.m.i;*
- D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 99 *"Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura" e s.m.i;*
- D.g.r. Lombardia n. X/2031 del 01/07/2014 e relativi allegati *"Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della L.R. 12 luglio 2007, n.12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n.2) della D.G.R 18 aprile 2012, n. IX/3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (a seguito di parere della Commissione Consiliare) - (di concerto con l'Assessore Fava)" e s.m.i;*
- D.d.s. 13 novembre 2018 – n. 16377 *"Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2018-2019, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 <<Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi>> lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1 luglio 2014, n. X/2031";*
- D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 *"Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009 n. 88" e s.m.i;*

ART. 1 Principi generali e campi d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'interno territorio comunale (fatto salvo quanto diversamente specificato in eventuali zone vincolate presenti sul territorio comunale). Ferma restando la normativa nazionale e regionale in materia, in ambito comunale il presente regolamento disciplina l'utilizzo in agricoltura dei prodotti di cui all'art. 2, ai fini



CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

della salvaguardia dell'ambiente, in particolar modo dei suoli agricoli, della prevenzione di problematiche odorigene ed ai fini della tutela della salute della cittadinanza.

ART. 2 Utilizzo dei correttivi come definito dal D.lgs n. 75 del 29 aprile 2010

L'utilizzo agronomico dei correttivi così come definito dalla normativa di riferimento (D.lgs n. 75/2010) è subordinato sia la rispetto della normativa nazionale e regionale sia alla presentazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di utilizzo agronomico, presso il Comune di Goito, della seguente documentazione, preferibilmente attraverso il sistema digitale (invio tramite pec), da parte del **soggetto utilizzatore**:

- Scheda tecnica contenete le principali caratteristiche del correttivo che si intende utilizzare e rapporto di prova analitica emesso da laboratorio accreditato relativo alla partita di correttivo che si intende distribuire;
- Studio pedo-agronomico supportato da opportune analisi del terreno (almeno un'analisi ogni 5 ha di terreno su cui viene effettuato l'utilizzo agronomico, effettuata da laboratorio accreditato) in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:
 - Individuazione dei terreni su cui avviene l'utilizzo agronomico;
 - Colture praticate;
 - Quantità di materiale impiegato annualmente;
 - Modalità con cui viene effettuato l'utilizzo agronomico;
 - Rispetto delle dosi massime di azoto come stabilito dalla D.g.r Lombardia n. X/5171 e s.m.i per le zone vulnerabili ai Nitrati;
 - Lo studio pedo-agronomico deve tenere conto degli apporti di inquinanti e metalli pesanti del terreno, in modo da assicurare che i valori limite non siano superati a seguito dell'utilizzo del correttivo come stabilito dalla legislazione vigente. A tale proposito si rimanda alla Tabella 6.1 della D.g.r. Lombardia n. X/2031 del 01/07/2014 e s.m.i;
 - Cartografia dei terreni in scala 1:10.000 (CTR) su cui è previsto l'utilizzo agronomico;
 - Atto di consenso all'utilizzo agronomico da parte del proprietario del terreno.



CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Si precisa che lo studio pedo-agronomico dovrà essere redatto e sottoscritto da un professionista abilitato alla professione ed iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi o Dottori Forestali o collegi dei Periti Agrari o Agrotecnici.

Si osserva altresì che al Comune è riservata la facoltà di verificare in proprio, mediante analisi specifiche, le caratteristiche del materiale utilizzato durante le operazioni di distribuzione.

ART. 3 Modalità di trasporto e conferimento dei materiali di cui all'art. 2 (correttivi)

Fatto salvo quanto previsto dalla D.g.r Lombardia n. X/5171 e s.m.i per le zone Vulnerabili ai Nitrati il conferimento dei correttivi deve sottostare alle seguenti condizioni:

- È vietato transitare all'interno dei centri abitati con mezzi di trasporto aperti contenenti un carico di fertilizzante che possa provocare molestie olfattive o inconvenienti igienico sanitari;
- È obbligatorio assicurarsi che, durante il trasporto del correttivo non si verifichino perdite di materiale solido e/o liquido che possono causare compromissione delle strade di percorrenza e/o possono produrre odori molesti;
- Il conferimento e spandimento sul terreno non possono avvenire dopo le ore 17:00;
- Il conferimento e spandimento su terreno non possono avvenire la domenica o nei giorni festivi.

ART. 4 Modalità di utilizzo e distribuzione dei materiali di cui all'art. 2 (correttivi)

Fatto salvo quanto previsto dalla D.g.r Lombardia n. X/5171 e s.m.i per le zone Vulnerabili ai Nitrati il conferimento dei correttivi deve sottostare alle seguenti condizioni:

- Durante l'utilizzo agronomico deve essere mantenuta una distanza di almeno 100 dai centri abitati, incluse le frazioni (per il limite dei centri si veda il PGT vigente) e di almeno 20 metri dalle case sparse. E' possibile derogare a quest'ultima distanza (dalle case sparse) solamente mediante presentazione di atto di consenso da parte dell'occupante dell'abitazione interessata.
- Le tecniche di distribuzione devono assicurarsi:

Comune di Goito – P.za Gramsci, 8 C.A.P 46044 Goito (MN) – sito Internet: www.comune.goito.mn.it



CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

- Il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, gas, aerosol in modo tale da minimizzare l'insorgenza di odori molesti;
- Misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;
- L'uniformità di distribuzione dei prodotti utilizzati;
- La prevenzione dalla lisciviazione e percolazione nei corpi idrici;
- La distribuzione dei materiali palabili:
 - Deve avvenire con spandiletame, cioè con sistemi che garantiscono una distribuzione agronomica sul campo omogenea;
 - Deve avvenire entro le 3 ore dal deposito in campo e deve essere eseguita dall'interramento entro lo stesso tempo;
- La distribuzione di prodotti non palabili deve essere effettuata preferibilmente con mezzi quali carri botte, manichette con interratori, sistemi ombelicali, che garantiscono l'interramento diretto o comunque facendo seguire immediatamente la lavorazione e l'interramento alla distribuzione al fine di evitare esalazioni, odori molesti o emissioni di ammoniaca nell'ambiente.

ART. 5 Divieto di utilizzo dei materiali di cui all'art. 2 (correttivi)

In merito ai divieti all'impiego dei "correttivi" in ambito agricolo si rimanda a quanto previsto e disciplinato dalla D.G.R. Lombardia n. X/5171 e s.m.i per le zone Vulnerabili ai Nitrati.

ART. 6 Accumuli temporanei dei materiali di cui all'art. 2 (correttivi)

In merito ai limiti relativi agli accumuli dei "correttivi" in ambito agricolo si applica quanto previsto per l'accumulo dei letami dalla D.g.r. Lombardia n. X/5171 e s.m.i per le zone Vulnerabili ai Nitrati.

ART. 7 Sanzioni

L'Utilizzo dei "correttivi" in violazione dei limiti e dei divieti disciplinati dalla normativa nazionale e regionale comporta l'applicazione delle sanzioni prevista dalla L.R. della Lombardia n. 31/2008 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste e*



CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

sviluppo rurale e s.m.i, dal D.lgs 152/06 e s.m.i *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in materia.

Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la violazione delle prescrizioni comunali introdotte dei precedenti artt. 2, 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative in attuazione della L. n. 689/1981 e dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.